

ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI VICENZA

LINEE GUIDA PER L'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA PER LA TUTELA DELLE PERSONE CHE SEGNALANO VIOLAZIONI AI SENSI DEL D.LGS. 24/2023

**in conformità delle Linee Guida approvate da ANAC con Delibera n. 311/2023 e del Regolamento
approvato da ANAC con delibera n. 301/2023**

Adottata con Delibera n. 146 del 05/12/2025

1. Premessa e ambito di applicazione

Il D.lgs. n. 24/2023 del 10 marzo 2023 ha recepito nell'ordinamento italiano la direttiva (UE) 2019/1937 recante la disciplina della protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea, che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'ente di appartenenza, di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo.

L'Ordine dei farmacisti della Provincia di Vicenza (d'ora in poi anche "Ordine" oppure "Ente") con le presenti Linee Guida ("Linee Guida"), aventi ad oggetto la disciplina della tutela del segnalante, le relative misure di protezione e la predisposizione dei canali di segnalazione, intende adeguarsi al D.lgs. 24/2023.

Le Linee Guida costituiscono misura della prevenzione di anticorruzione e trasparenza e sono adottate con lo scopo di supportare l'emersione di fenomeni di corruzione e corruttela mediante la protezione del segnalante.

2. Definizioni

Ai fini della presente procedura si intende per:

- a. «segnalazione»: la comunicazione, scritta od orale, di informazioni sulle violazioni;
- b. «segnalazione interna»: la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione interna approntato dall'Ordine;
- c. «segnalazione esterna»: la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione esterna approntato dall'ANAC;
- d. «whistleblower» o «segnalante»: la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni su violazioni acquisite nel proprio contesto lavorativo;
- e. «divulgazione pubblica»: la diffusione di informazioni sulle violazioni a mezzo stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone;
- f. «violazioni»: comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'Ordine e che consistono in:
 1. illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che non rientrano nei successivi numeri 3), 4), 5) e 6);
 2. condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6);
 3. illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato al d.lgs. 23 marzo 2023 n. 24 ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell'allegato citato in precedenza, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute

- pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
4. atti o omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;
 5. atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
 6. atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei numeri 3), 4) e 5);
- g. «contesto lavorativo»: le attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte a qualsiasi titolo presso l'Ordine, attraverso le quali una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione o di divulgazione pubblica o di denuncia all'autorità giudiziaria o contabile;
 - h. «persona coinvolta»: la persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna o esterna ovvero nella divulgazione pubblica come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente;
 - i. «facilitatore»: la persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante nel medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza va mantenuta riservata;
 - j. «ritorsione»: qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto;
 - k. «informazioni sulle violazioni»: informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'ambito dell'attività istituzionale dell'Ente nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni;
 - l. «Ordine»: Ordine dei farmacisti della provincia di Vicenza
 - m. «RPCT»: Responsabile Prevenzione della Corruzione e Trasparenza nominato presso l'Ordine
 - n. «Consiglio dell'Ordine»: organo direttivo dell'Ordine
 - o. «ANAC»: Autorità Nazionale Anticorruzione
 - p. «DPO/RPD»: Data Protection Officer oppure Responsabile Protezione Dati

3. Soggetti tutelati

La presente procedura trova applicazione nei confronti dei soggetti che operano all'interno del contesto lavorativo, nonché nei confronti degli altri soggetti che, anche solo temporaneamente, si trovino in rapporti con l'amministrazione e specificamente:

- dipendenti dell'Ordine;
- titolari di un rapporto di collaborazione, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 81 del 2015, che svolgono la propria attività lavorativa presso l'Ordine;
- lavoratori o collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore dell'Ordine;
- liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività presso l'Ordine;
- volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso l'Ordine;
- persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto.

La tutela trova applicazione anche nel caso in cui la segnalazione, la denuncia o la divulgazione pubblica avvenga quando il rapporto giuridico con l'Ordine non sia ancora cominciato e le informazioni oggetto di segnalazione siano state riscontrate durante la selezione o in fase precontrattuale, durante il periodo di prova, nonché quando il rapporto lavorativo sia terminato ma le informazioni, oggetto di segnalazione, siano state riscontrate nel corso del rapporto.

4. Estensione dei soggetti tutelati

Le tutele approntate al segnalante, in conformità al D.lgs. n. 24/2023, trovano applicazione anche nei confronti di quei soggetti che non eseguono materialmente la segnalazione ma che comunque intrattengono un rapporto con il segnalante, ovvero:

- facilitatori;
- colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad esso da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- enti di proprietà della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle già menzionate persone.

5. Fattispecie non segnalabili

In conformità alla normativa di riferimento e a quanto disciplinato dalla presente procedura, le tutele del whistleblower non si applicano alle segnalazioni fondate su meri sospetti, nonché:

- alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero a quelle che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- alle segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al d.lgs. 23 marzo 2023 n. 24 ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione Europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato citato in precedenza;
- alle segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale.

6. Contenuto e oggetto della segnalazione

Formano oggetto di segnalazione le violazioni delle disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'Ordine, di cui i soggetti segnalanti siano venuti a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo.

Ai fini della sua validità, la segnalazione deve contenere le seguenti informazioni:

- generalità del segnalante
- generalità o altri elementi (come la qualifica e il servizio in cui svolge l'attività) che consentano di identificare il soggetto che ha commesso l'illecito
- chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione
- circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi i fatti segnalati
- l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione
- l'indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti
- ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

7. Canali di segnalazione

Al fine di segnalare l'illecito il whistleblower, in conformità al D.lgs. n. 24/2023, può presentare la segnalazione attraverso vari canali e beneficiare di analogo regime di protezione. In particolare, può presentare la segnalazione mediante:

- a) canale interno di segnalazione predisposto dall'Ordine;
- b) canale esterno di segnalazione predisposto dall'ANAC;
- c) procedere ad una divulgazione pubblica dell'illecito riscontrato;
- d) procedere con una denuncia all'autorità giudiziaria

Il ricorso ad un canale non è determinato discrezionalmente dal segnalante ma, il whistleblower deve rispettare le indicazioni fornite dalla presente procedura e dalla normativa di riferimento.

Resta inteso che le segnalazioni devono essere effettuate nell'interesse pubblico o nell'interesse alla integrità dell'Ordine e che non assumono rilevanza i motivi che hanno indotto la persona a segnalare, denunciare o divulgare pubblicamente.

8. Canale di segnalazione interna dell'Ordine: piattaforma Whistleblowing PA

L'Ordine al fine di adeguarsi al D. Lgs. 24/2023, sentite le rappresentanze e le organizzazioni sindacali, ha messo a disposizione un canale di segnalazione interno mediante il quale i soggetti destinatari della presente procedura possono effettuare una segnalazione relativamente ad illeciti riscontrati nel proprio contesto lavorativo.

Il canale di segnalazione interno, gestito dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), garantisce la tutela della riservatezza dell'identità del segnalante, della persona coinvolta e della persona menzionata all'interno della segnalazione, nonché la riservatezza del contenuto e della documentazione a supporto della segnalazione.

L'Ordine aderendo alla piattaforma WhistleblowingPA, consente al segnalante di effettuare una segnalazione sia dall'interno che dall'esterno dell'Ordine con qualsiasi dispositivo digitale (pc, tablet, smartphone) nel rispetto della riservatezza della propria identità.

La piattaforma è liberamente accessibile dalla homepage del sito istituzionale al link <https://ordinefarmacistivicenza.whistleblowing.it/#/>.

Dopo aver risposto ad una serie di domande guidate, la segnalazione viene inoltrata ed al segnalante sarà rilasciato un codice numerico di 16 cifre con il quale potrà accedere ulteriormente alla segnalazione, per verificare risposte ed eventuali richieste di chiarimenti da parte del RPCT.

I dati oggetto di segnalazione sono scorporati dai dati identificativi del segnalante e automaticamente inoltrati al RPCT, il quale riceve una comunicazione di inoltro di segnalazione unitamente ad un codice numerico della stessa e senza ulteriori elementi di dettaglio.

I dati identificativi del segnalante sono custoditi in forma crittografata e sono accessibili solamente al RPCT che può accedere alle informazioni di dettaglio delle segnalazioni ricevute solo dopo aver fatto accesso alla propria area riservata.

9. Canale di segnalazione interna: segnalazione scritta mediante posta ordinaria

Oltre alla piattaforma, l'Ordine mette a disposizione un ulteriore canale di segnalazione interno, ossia la segnalazione mediante posta ordinaria; i segnalanti possono effettuare una segnalazione mediante la compilazione di un modello allegato alla presente procedura, da inviare poi mediante posta ordinaria presso la sede dell'Ordine all'attenzione riservata del RPCT.

La riservatezza dell'identità del segnalante è garantita poiché la segnalazione deve essere contenuta in due buste chiuse di cui una prima busta contenente i dati identificativi del segnalante congiuntamente alla copia del documento di riconoscimento dello stesso e una seconda busta contenente la segnalazione.

Entrambe le menzionate buste devono poi essere inserite in una terza ed ulteriore busta, recante la dicitura "Riservata al RPCT".

Le segnalazioni devono essere conservate in armadi chiusi a chiave il cui accesso è consentito solo al RPCT e, al fine di tenerne traccia, devono essere protocollate e conservate in un apposito registro.

10. Canale di segnalazione interna: segnalazione in forma orale

In conformità al principio di proporzionalità e stante i requisiti dimensionali, l'Ordine non attiva un canale di segnalazione in forma orale (mediante linea telefonica e/o incontro diretto).

11. Gestione della segnalazione

Il RPCT gestisce la segnalazione ricevuta con diligenza, imparzialità e riservatezza.

Entro 7 giorni dalla data di ricezione, il RPCT rilascia al segnalante avviso di ricevimento e fornisce riscontro alla segnalazione entro i successivi 3 mesi dall'avviso di ricevimento o - in mancanza di detto avviso - entro 3 mesi dalla scadenza del termine di 7 giorni dalla presentazione della segnalazione.

A seguito della ricezione della segnalazione, il RPCT deve verificarne l'ammissibilità e la ricevibilità e specificamente:

- Dal punto di vista soggettivo, verifica che il segnalante sia soggetto abilitato a svolgere la segnalazione
- Dal punto di vista oggettivo, verifica che la condotta oggetto di segnalazione rientri in quelle qualificate come illecite, se l'illecito è relativo al contesto lavorativo e se la segnalazione è stata svolta per il perseguimento dell'interesse pubblico

In caso di segnalazione ammissibile, il RPCT esamina nel merito la fondatezza delle circostanze rappresentate e svolge tutte le attività ritenute più opportune, inclusa l'audizione del segnalante e/o di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti segnalati.

Nell'espletamento di tale attività è sempre consentito al RPCT chiedere chiarimenti e integrazioni al segnalante anche mediante la piattaforma utilizzata per la segnalazione.

All'esito dell'istruttoria, verificata la fondatezza della segnalazione e considerata la natura della violazione segnalata il RPCT procede:

- a comunicare l'esito dell'accertamento al Consiglio Direttivo, per i provvedimenti di competenza;
- a presentare denuncia all'autorità giudiziaria competente;
- a adottare eventuali ulteriori provvedimenti e/o azioni necessari a tutela dell'Ordine.

12. Conservazione della documentazione a supporto della segnalazione

Nel rispetto del principio di trasparenza ed al fine di garantire la gestione e la tracciabilità delle segnalazioni ricevute, il RPCT deve conservare sia le segnalazioni che la relativa documentazione per il tempo necessario all'espletamento dell'attività di gestione della segnalazione stessa.

In particolare, le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui al principio degli articoli 5, paragrafo 1, lettera e), del GDPR e 3, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 51 del 2018, nonché nel rispetto della presente procedura.

Il termine massimo di conservazione della segnalazione e della relativa documentazione a supporto è fissato in 5 anni dalla data della comunicazione dell'esito della procedura,

13. Segnalazione anonima

L'Ordine si riserva di valutare le segnalazioni anonime come segnalazioni ordinarie solo qualora si presentino adeguatamente circostanziate e con un contenuto dettagliato e pertanto idonee a far emergere fatti di particolare gravità. La tutela del segnalante viene assicurata se ed in quanto l'identità sia resa nota.

14. Competenze e responsabilità del RPCT

Il RPCT, nell'esercizio delle proprie funzioni, non è tenuto all'accertamento di responsabilità individuali né ad effettuare controlli di legittimità o merito su atti e provvedimenti adottati dall'Ordine che siano oggetto di segnalazione.

Ai sensi della presente procedura, il RPCT:

- è direttamente responsabile nel caso di omesso svolgimento dell'attività istruttoria, come indicato dal "Regolamento sull'esercizio del potere sanzionatorio" di ANAC;
- rende conto, garantendo la riservatezza del segnalante, delle segnalazioni ricevute nella Relazione annuale ex art. 1, co. 14 L. 190/2012 e nella reportistica al Consiglio Direttivo.

15. Canale di segnalazione esterno: piattaforma ANAC

L'Anac ha attivato un canale di segnalazione esterna per la gestione delle segnalazioni che garantisce, tramite strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità del segnalante.

La segnalazione presso ANAC può essere effettuata mediante piattaforma informatica, segnalazioni orali e incontri diretti fissati entro un termine ragionevole.

Il segnalante ricorre al canale di segnalazione esterno soltanto al ricorrere di determinate circostanze:

- a. omessa attivazione, all'interno dell'Ordine, del canale di segnalazione interno oppure lo stesso è attivo ma non è conforme alla normativa;
- b. il segnalante ha già effettuato una segnalazione interna alla quale l'Ordine non ha dato seguito;
- c. il segnalante ha fondati motivi di ritenere che, nel caso di espletamento di una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- d. il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

L'Autorità acquisisce e gestisce le segnalazioni mediante la piattaforma disponibile al link <https://whistleblowing.anticorruzione.it/#/>, che garantisce la riservatezza dell'identità e la sicurezza dei dati del segnalante, nonché l'applicazione delle tutele previste dalla presente procedura e dalla normativa di riferimento.

L'ANAC, dopo aver ricevuto la segnalazione, procede alla gestione della stessa attraverso uno specifico iter procedurale e specificamente:

1. entro 7 giorni dalla ricezione della segnalazione, rilascia avviso al segnalante del relativo ricevimento salvo esplicita richiesta contraria del segnalante stesso ovvero salvo il caso in cui l'ANAC ritenga che l'avviso pregiudicherebbe la protezione della riservatezza dell'identità del segnalante;
2. svolge l'istruttoria necessaria a dare seguito alla segnalazione con diligenza, anche mediante audizioni e acquisizione di documenti e mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante richiedendo, se necessario, integrazioni;
3. dà riscontro alla persona segnalante entro 3 mesi o, se ricorrono giustificate e motivate ragioni, 6 mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione esterna o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei 7 giorni dal ricevimento;
4. comunica alla persona segnalante l'esito finale della segnalazione, che può essere archiviazione oppure trasmissione alle autorità competenti.

16. Tutela della riservatezza del segnalante

L'Ordine, nel rispetto della presente procedura e della normativa sul whistleblowing è tenuto a garantire, durante il processo di gestione della segnalazione e in ogni contesto successivo, la riservatezza del segnalante e della segnalazione salvo le ipotesi di una sua responsabilità per il reato di calunnia e di diffamazione ai sensi del Codice penale o dell'art. 2043 del Codice civile e salvo quando non sia possibile

per legge invocare l'anonimato (ad es. indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo).

Resta fermo che l'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui possa evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non può essere rivelata, senza il consenso espresso del whistleblower, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni.

I dati e le informazioni sono trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza per l'intera durata del processo di gestione della segnalazione e sono raccolti, per il tempo strettamente necessario all'espletamento di tutte le relative attività, al fine di gestire in maniera efficace le segnalazioni.

L'Ordine tutela la riservatezza del segnalante con le seguenti misure:

- nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dalla tutela ex art. 329 c.p.p.;
- nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti conseguente alla segnalazione, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino a chiusura dell'istruttoria;
- nell'ambito del procedimento disciplinare conseguente alla segnalazione, l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.

La segnalazione è sottratta al diritto di accesso agli atti di cui agli artt. 22 e ss. L. 241/1990 e pertanto non può essere oggetto di visione né di estrazione di copia rientrando tra le ipotesi di esclusione di cui all'art. 24, comma 1, lett. a), della stessa L. 241/90 s.m.i.

17. Tutela del segnalante: divieto di ritorsioni

L'Ordine, con la presente procedura, assicura il divieto delle forme di ritorsione¹ verso il segnalante per motivi collegati alla segnalazione svolta.

La suddetta tutela si applica se sussistono determinate condizioni:

- la segnalazione trova il suo fondamento in una convinzione ragionevole del segnalante circa la veridicità delle informazioni sulla violazione contenute nella segnalazione;
- le violazioni rientrano nell'ambito oggettivo di applicazione della presente procedura e della normativa di riferimento;
- tra la segnalazione e le misure di ritorsione subite dal whistleblower sussiste un rapporto di consequenzialità.

¹ Ai sensi dell'art. 17, co. 4, D.lgs. 24/2023, sono considerate ritorsioni:

1. il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
2. la retrocessione di grado o la mancata promozione;
3. il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
4. la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
5. le note di merito negative o le referenze negative;
6. l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
7. la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
8. la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
9. la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
10. il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
11. i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economico finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
12. la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
13. l'annullamento di una licenza o di un permesso;
14. la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

Per ritorsioni si intendono le azioni od omissioni, atti o provvedimenti anche solo tentate o minacciate che possono provocare, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto al whistleblower.

In caso di procedimenti giudiziari o amministrativi o comunque di controversie stragiudiziali aventi ad oggetto l'accertamento di discriminazioni o ritorsioni verso il segnalante e derivanti dalla presentazione della segnalazione, si presume che le discriminazioni e ritorsioni siano state attuate a causa della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile; pertanto, colui che ha attuato tali azioni od omissioni è tenuto a dimostrare l'estraneità, alla segnalazione, delle ragioni alla base delle condotte ritorsive.

In caso di domanda risarcitoria presentata all'autorità giudiziaria dal segnalante, se questi dimostra di aver effettuato una segnalazione, una divulgazione pubblica o una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ai sensi della Direttiva Whistleblowing e di aver subito un danno, si presume, salvo prova contraria, che il danno sia conseguenza di tale segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

L'inversione dell'onere della prova è a beneficio del solo segnalante e non anche degli altri soggetti tutelati dalla normativa.

18. Responsabilità del segnalante e inapplicabilità della tutela contro le ritorsioni

Ai sensi della presente procedura, è esclusa la tutela al segnalante nel caso in cui:

- sia accertata con sentenza, anche non definitiva di primo grado nei confronti del segnalante, la responsabilità penale per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia;
- sia accertata la responsabilità civile, per aver riferito informazioni false riportate intenzionalmente con dolo o colpa.

In caso di accertamento della responsabilità al soggetto segnalante è anche irrogata una sanzione disciplinare.

L'archiviazione del processo penale per i reati di diffamazione e calunnia non comporta l'esclusione dalle tutele contro le ritorsioni per il soggetto autore della segnalazione.

19. Iter procedimentale di gestione delle misure ritorsive – Nullità delle misure ritorsive

L'ANAC è il soggetto incaricato della valutazione delle fattispecie ritorsive.

Il segnalante che ritiene di aver subito una ritorsione deve darne notizia circostanziata ad ANAC mediante la piattaforma e successivamente può comunicarlo anche al RPCT che, valutata la fondatezza di quanto segnalato, lo comunica al Consiglio Direttivo e alla Procura della Repubblica qualora si verifichino fatti penalmente rilevanti.

Sono nulli gli atti ritorsivi assunti in violazione della normativa di cui al D.lgs. 24/2023 con conseguente reintegrazione nel posto di lavoro, ai sensi dell'art. 18 L. 300/1970 e dell'art. 2 D.lgs. 23/2015 delle persone che sono state licenziate per via della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

Il whistleblower può sempre segnalare la notizia delle ritorsioni subite alle organizzazioni sindacali o all'Autorità Giudiziaria competente.

20. Sanzioni

La violazione della normativa finalizzata alla protezione del segnalante prevede il seguente regime sanzionatorio:

- da 10.000 a 50.000 euro quando viene accertato che sono state commesse ritorsioni o che la segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla o che è stato violato l'obbligo di riservatezza del segnalante;
- da 10.000 a 50.000 euro quando viene accertato che non sono stati istituiti canali di segnalazione, che non sono state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero

che l'adozione di tali procedure non è conforme a quelle di cui agli articoli 4 e 5, nonché quando non è stata svolta l'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute;

- da 500 a 2.500 euro, nel caso di perdita delle tutele, salvo che la persona segnalante sia stata condannata, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

21. Divulgazione pubblica

Il segnalante può anche procedere con la pubblica divulgazione della segnalazione, che consente di rendere di pubblico dominio le informazioni sulle violazioni, attraverso mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone ovvero mediante la stampa o mezzi elettronici.

Le tutele per il whistleblower che effettua una divulgazione pubblica trovano applicazione solamente al ricorrere di determinate condizioni:

- previo espletamento della procedura di segnalazione mediante canale interno o esterno senza aver ricevuto riscontro nei termini previsti;
- fondato motivo del segnalante di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- fondato motivo del segnalante di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore di ritenere che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

22. Tutela della riservatezza: presidi

L'Ordine garantisce la tutela dei dati personali e della riservatezza dell'identità del segnalante, contenuti all'interno della segnalazione in conformità alle norme del Codice privacy e del Regolamento europeo sulla protezione dei dati (GDPR) attraverso:

- una revisione periodica della procedura e del canale di segnalazione per garantire il costante allineamento alla normativa di riferimento;
- l'adozione e implementazione di una specifica informativa sul trattamento dei dati personali, pubblicandola nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale e consegnandola al segnalante in fase di presentazione della segnalazione;
- una Valutazione d'impatto della protezione dei dati (DPIA) per descrivere il trattamento dei dati e valutarne la necessità e proporzionalità nonché i relativi rischi al fine di approntare le specifiche misure idonee ad affrontarli.

23. Responsabilità del segnalante

Nel caso in cui il segnalante effettui una segnalazione calunniosa o diffamatoria con conseguente riconoscimento della responsabilità penale e disciplinare ai sensi del Codice penale e dell'art. 2043 del codice civile, o realizzi un utilizzo strumentale o abusivo della presente procedura, al solo scopo di effettuare segnalazioni idonee a danneggiare il denunciato o gli altri soggetti coinvolti, con conseguente riconoscimento delle altre forme di responsabilità in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, i presidi e le tutele previsti dalla normativa whistleblowing non trovano applicazione.

24. Formazione del personale

L'Ordine garantisce ai propri dipendenti e a tutti i soggetti che, a qualsiasi titolo, collaborano e/o prestano la propria attività lavorativa presso l'Ordine, attività formative generali e specifiche al fine di incentivare il ricorso ai canali di segnalazione e all'emersione dei fatti illeciti.

Tale formazione è parte integrante del piano di formazione periodico di cui l'Ordine si dota, anche utilizzando la formazione predisposta dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Farmacisti ed ha ad oggetto, in particolare, l'utilizzo e funzionamento del metodo di segnalazione interna ed esterna e i presidi posti a tutela del segnalante.

25. Pubblicità'

L'Ordine, in adempimento degli obblighi di trasparenza:

- pubblica la presente procedura nella sezione Amministrazione Trasparente sottosezione "Disposizioni generali/Atti generali" del proprio sito istituzionale;
- pubblica nella home page del sito istituzionale il link alla piattaforma per le segnalazioni interne;
- allega la presente procedura ai contratti di collaborazione, consulenza e affidamento di lavori, servizi e forniture stipulati dall'Ordine con soggetti terzi.

Allegato: Modello di segnalazione cartaceo

**Al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e
la Trasparenza
Ordine dei Farmacisti della Provincia di Vicenza
Contrà Paolo Lioy, 13
3610 VICENZA**

Il/La sottoscritto/a (cognome e nome) _____

Nato/a a _____ (Prov. _____) il _____

Residente a _____ (Prov. _____)

In _____ n. _____

Codice Fiscale _____

Recapito telefonico _____ E-mail _____

Nella qualità di _____
(*indicare la qualifica professionale/rapporto con l'Ente*)

Segnala quanto segue:

- Data in cui si è verificato il fatto:

- Luogo in cui si è verificato il fatto:

- Soggetto che ha commesso il fatto (*Indicare nome, cognome e qualifica*):

- Eventuali soggetti privati coinvolti:

- Eventuali imprese coinvolte:

- Modalità con cui si è venuto a conoscenza del fatto:

- Eventuali soggetti che possono riferire sul fatto (*Indicare nome, cognome e qualifica*):

- Descrizione del fatto:

- Eventuale documentazione probatoria a sostegno della segnalazione (*allegare*):

1.

(luogo e data) _____

(Firma)

Alla segnalazione va allegata - in busta separata e chiusa - la copia di un documento di riconoscimento del segnalante, nonché eventuale documentazione a corredo della denuncia.

Il segnalante è consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione o uso di atti falsi, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000.

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 E SS. DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI SOGGETTI CHE SEGNALANO ILLECITI

TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Il Titolare del trattamento dei Dati personali è l'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Vicenza, Contrà Paolo Lioy, n. 13, Vicenza, che può essere contattato mezzo posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo ordinefarmacistivi@pec.fofi.it o mezzo posta elettronica ordinaria (PEO) al seguente indirizzo ordine@ordinefarmacistivicenza.it.

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

Il Responsabile della protezione dei Dati (RPD/DPO) può essere contattato mezzo posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo rdp_ordinifarmacisti@pec.fofi.it o mezzo posta elettronica ordinaria (PEO) al seguente indirizzo rdp_ordinifarmacisti@fofi.it.

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

Il Titolare del trattamento tratterà i Dati Personali del segnalante e dell'eventuale soggetto segnalato, che rivestono il ruolo di Interessati, al fine di **gestire le segnalazioni delle violazioni ai sensi del D. Lgs. 24/2023**, e per **garantire la tutela del segnalante** in caso di segnalazione di reati o irregolarità di cui è venuto a conoscenza nell'ambito del rapporto con il Titolare. In particolare, i Dati conferiti nell'ambito delle segnalazioni verranno trattati per le seguenti finalità:

- corretta gestione della segnalazione in conformità al D. Lgs. 24/2023, al Regolamento e alla procedura adottata dall'Ordine;
- esecuzione delle necessarie attività istruttorie volte a verificare la fondatezza del fatto oggetto di segnalazione e richieste di eventuali integrazioni;
- svolgimento dell'eventuale procedimento disciplinare avviato nei confronti del presunto autore della condotta segnalata, nell'ambito del quale sia necessario il disvelamento dell'identità del segnalante che avverrà solo previa comunicazione scritta delle motivazioni ed espresso consenso dello stesso.

NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI PERSONALI

Il conferimento dei Dati Personali indicati in precedenza è necessario per il perseguimento delle finalità su menzionate; il mancato conferimento potrebbe pregiudicare la gestione della segnalazione.

NATURA DEI DATI PERSONALI TRATTATI

Nel perseguimento delle finalità indicate, il Titolare potrà venire a conoscenza dei **Dati anagrafici e di contatto**, nonché dei **Dati presenti nella segnalazione del segnalante e del segnalato**; il Titolare potrebbe venire a conoscenza anche di Dati che il Regolamento definisce **particolari**, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli idonei a rivelare lo stato di salute, l'appartenenza ad organizzazioni sindacali, o Dati che il Regolamento definisce **giudiziari**. I Dati trattati potranno riferirsi al soggetto segnalante e a persone indicate come possibili responsabili delle condotte illecite, nonché a quelle a vario titolo coinvolte nelle vicende segnalate.

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

La base giuridica del trattamento per la gestione delle segnalazioni è l'**obbligo di legge** (D. Lgs. 24/2023) finalizzato a contrastare condotte illecite o irregolarità, violazioni di norme, azioni suscettibili di arrecare all'Ordine pregiudizio patrimoniale o di immagine. La conoscenza dei Dati

del segnalante da parte di persone diverse da quelle autorizzate e formate ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si basa sul **consenso** del segnalante.

MODALITÀ DI TRATTAMENTO

Il Trattamento dei Dati avverrà mediante strumenti prevalentemente informatici e telematici, e, in particolare, tramite la piattaforma informatica attivata nell'ambito del progetto **WhistleblowingIT** [WhistleblowingPA per le Pubbliche Amministrazioni] promosso da Transparency International Italia e Whistleblowing Solutions Impresa Sociale.

DESTINATARI DEI DATI

I Dati personali raccolti per le segnalazioni potranno essere trattati all'interno dell'organizzazione del Titolare del trattamento da **persone autorizzate e formate** ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del Regolamento (UE) 2016/679 e dell'articolo 2-quaterdecies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Il soggetto legittimato a gestire il canale di segnalazione interna dell'Ordine è il **Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT) dell'Ordine** e laddove quest'ultimo debba avvalersi di personale dell'Ordine, ai fini della gestione delle pratiche di segnalazione, tale personale per tale attività è appositamente autorizzato al trattamento dei Dati personali.

L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità potranno essere rivelate a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni ed espressamente autorizzate a trattare tali Dati, solo con il consenso espresso della stessa persona segnalante.

Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.

I Dati potranno essere conosciuti anche da società terze che supportano il Titolare del trattamento nella gestione della piattaforma Whistleblowing per la segnalazione in qualità di **Responsabili Esterni del Trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679** e da **soggetti ai quali sia riconosciuta la facoltà di accedere ai Dati personali da disposizioni di legge e/o di normativa secondaria**. L'Ordine ha adottato per la gestione delle segnalazioni la piattaforma informatica attivata nell'ambito del progetto WhistleblowingIT [WhistleblowingPA per le Pubbliche Amministrazioni] promosso da Transparency International Italia e Whistleblowing Solutions Impresa Sociale, dunque, ha nominato quale Responsabile Esterno del Trattamento Whistleblowing Solutions Impresa Sociale S.r.l. quale fornitore del servizio di erogazione e gestione operativa della piattaforma tecnologica di digital whistleblowing.

CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI

Il Titolare tratterà i Dati raccolti attraverso la segnalazione per il tempo strettamente necessario per il raggiungimento delle finalità su menzionate; in particolare le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il **tempo necessario alla gestione della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione**, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 12 D. Lgs. 24/2023 e del principio di cui agli articoli 5, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2016/679 e 3, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 51 del 2018.

I Dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente.

DIFFUSIONE E TRASFERIMENTO DEI DATI

I Dati non saranno diffusi, non saranno trasferiti fuori dall'Unione Europea. L'eventuale trasferimento dei Dati al di fuori dell'Unione Europea avverrà solo verso soggetti che garantiscano un adeguato livello di protezione del trattamento e/o verso paesi per i quali le competenti Autorità abbiano emesso una decisione di adeguatezza e verso soggetti che abbiano fornito idonee garanzie al trattamento dei Dati attraverso adeguati strumenti normativi/contrattuali, quali ad esempio la sottoscrizione di clausole contrattuali standard.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI

Gli Interessati, scrivendo ai dati di contatto del Titolare del trattamento o del Responsabile della Protezione dei Dati indicati all'inizio della presente Informativa, possono esercitare i diritti contemplati dal Regolamento, che si riportano di seguito:

- 1) Diritto di accesso: accedere ai Dati personali, ottenendo evidenza delle finalità perseguite da parte del Titolare, delle categorie di Dati personali trattati, dei destinatari a cui gli stessi possono essere comunicati, del periodo di conservazione applicabile, dell'esistenza di processi decisionali automatizzati, compresa la profilazione, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze possibili per l'interessato, ove non già indicato nel testo della presente Informativa;
- 2) Diritto di rettifica: ottenere senza ritardo la rettifica dei Dati personali inesatti che La riguardano;
- 3) Diritto alla cancellazione: ottenere, nei casi previsti dalla legge, la cancellazione dei Dati personali non strettamente necessari al perseguimento delle finalità su menzionate;
- 4) Diritti di limitazione: ottenere la limitazione del trattamento, quando ammesso in base alle previsioni di legge applicabili al caso specifico.;
- 5) Diritto di opposizione: opporsi al trattamento, quando ammesso in base alle previsioni di legge applicabili al caso specifico.

Ove lo ritengano opportuno, gli Interessati potranno proporre reclamo al Garante per la protezione dei Dati personali, attraverso i canali da questo istituiti.